

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  
NELLA SEDUTA DEL 13 GENNAIO 2015, N. 182

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 MARZO 2012, N. 3  
“DISCIPLINA REGIONALE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - VIA”

---



**Art. 1**

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 3/2012)

1. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale - VIA) è abrogata.

**Art. 2**

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 3/2012)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 3/2012 dopo la parola: "(ARPAM)" sono aggiunte le seguenti: "e, per gli aspetti relativi alla tutela della salute della popolazione, anche dei dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR)".

**Art. 3**

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 3/2012)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 3/2012 le parole: "territorialmente competente" sono sostituite dalle seguenti: "e al dipartimento di prevenzione dell'ASUR territorialmente competenti".

2. Il comma 8 dell'articolo 8 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

"8. Entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel BUR dell'avviso di cui al comma 4, i Comuni interessati, l'ARPAM e il dipartimento di prevenzione dell'ASUR territorialmente competente rendono i propri contributi istruttori".

3. Al comma 9 dell'articolo 8 della l.r. 3/2012 dopo la parola: "ARPAM" sono inserite le seguenti: "e, ai sensi dell'articolo 6, di quelli del dipartimento di prevenzione dell'ASUR territorialmente competente".

**Art. 4**

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 3/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 3/2012 dopo le parole: "Comuni interessati" sono inserite le seguenti: "o del pubblico interessato".

**Art. 5**

(Modifica all'articolo 12 della l.r. 3/2012)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 3/2012 le parole: "territorialmente competen-

te" sono sostituite dalle seguenti: "e al dipartimento di prevenzione dell'ASUR territorialmente competenti".

**Art. 6**

(Modifica all'articolo 15 della l.r. 3/2012)

1. Al comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 3/2012 le parole: "territorialmente competente" sono sostituite dalle seguenti: "e il dipartimento di prevenzione dell'ASUR territorialmente competenti".

**Art. 7**

(Modifica alla deliberazione assembleare n. 62/2013)

1. Nella deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 15 gennaio 2013, n. 62 "Adeguamento del 'Piano energetico ambientale regionale' (Deliberazione del Consiglio regionale 16 febbraio 2005, n. 175) alla normativa 'Burden Sharing' e individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti a biomassa e a biogas", nel capitolo, 3, paragrafo 3.6, lettera b), le parole: "- gli impianti che alimentano reti di teleriscaldamento, ai quali non si applica la condizione di cui alla lettera c) del presente paragrafo;" sono soppresse.

**Art. 8**

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge.

**Art. 9**

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DI TURNO  
(Giacomo Bugaro)

